Ordinanza della Cancelleria federale concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici

del 24 giugno 1999

La Cancelleria federale svizzera,

visto l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza dell'8 aprile 1998^1 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

- ¹ La Cancelleria federale preleva un emolumento per la consegna dei seguenti dati giuridici in forma elaborata e strutturata elettronicamente:
 - a. Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU);
 - b. Raccolta sistematica del diritto federale (RS);
 - c. Foglio federale (FF);
 - d. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC).
- ² Gli emolumenti sono fissati nell'allegato.
- ³ Per la consultazione della RU, della RS, del FF e della GAAC su Internet, non sono prelevati emolumenti.

Art. 2 Potestà sui dati

La potestà sui dati giuridici consegnati permane alla Cancelleria federale.

Art. 3 Oneri

- ¹ Il contenuto dei dati giuridici consegnati non può essere modificato.
- ² Chiunque si procuri dati giuridici può, dietro rimunerazione, trasmetterli o renderli accessibili a terzi in forma elaborata.
- ³ I dati giuridici sono considerati elaborati segnatamente se:
 - a. sono provvisti di commenti o di aggiunte analoghe;
 - b. sono collegati con pubblicazioni del settore privato;
 - c. sono integrati in sistemi di supporto alle decisioni o in banche dati.

RS 172.041.12

1 RS 170.512.2

1699

Art. 4 Identificazione dei dati giuridici

- ¹ I dati giuridici consegnati devono, per poter essere trasmessi a terzi:
 - essere modificati in modo che la loro presentazione grafica, in forma stampata o elettronica, permetta di distinguerli nettamente dalle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale:
 - essere configurati in modo che otticamente si distinguano nettamente dai commenti o da aggiunte analoghe;
 - c. essere accompagnati dall'osservazione seguente:
 - «Questi dati giuridici sono stati forniti dalla Cancelleria federale svizzera il ... e sono aggiornati al Solo la pubblicazione da parte della Cancelleria federale fa fede.»
- ² Le indicazioni date dalla Cancelleria federale in merito alla qualità dei dati giuridici forniti devono parimenti essere pubblicate.
- ³ La pubblicità, l'imballaggio, il supporto informatico o il media elettronico non devono dare l'impressione che potrebbe trattarsi di una pubblicazione ufficiale.
- ⁴ È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 5 giugno 1931² per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Art. 5 Emolumenti secondo il tempo impiegato

- ¹ Per le prestazioni non elencate nell'allegato, segnatamente per la consegna di dati giuridici in un altro formato o su un altro supporto informatico, la Cancelleria federale può prelevare un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato. L'emolumento ammonta a 80 franchi per ogni mezz'ora.
- 2 D'intesa con il committente, la Cancelleria federale può fare eseguire i lavori da un terzo.

Art. 6 Esenzione

Sono esentati dal pagamento dell'emolumento:

- a. le autorità dell'amministrazione federale centrale;
- i Cantoni e i Comuni, a condizione che accordino la reciprocità e utilizzino i dati giuridici solo per le proprie necessità;
- gli istituti di ricerca e gli istituti scolastici, a condizione che utilizzino i dati giuridici solo per l'insegnamento.

Art. 7 Spese

Oltre agli emolumenti secondo il tempo impiegato, possono essere fatturate le spese seguenti:

2 RS 232.21

- a. spese di porto, telefono e telefax;
- b. spese di viaggio e di trasporto;
- c. costi dei lavori che la Cancelleria federale fa eseguire da terzi.

Art. 8 Decisione sugli emolumenti; rimedi giuridici

- ¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica emette una fattura per la consegna di dati giuridici.
- ² Chiunque contesti la fattura può richiedere entro 30 giorni una decisione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica concernente gli emolumenti.
- ³ La decisione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Dipartimento federale delle finanze.
- ⁴ Per il resto, sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 9 Scadenza

Gli emolumenti sono esigibili:

- a. con la notifica della fattura:
- b. con l'emanazione della decisione concernente gli emolumenti; o
- se la decisione è impugnata, a partire dal momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

Art. 10 Incasso

Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

Art. 11 Prescrizione

- ¹ Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni dopo la scadenza.
- ² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

24 giugno 1999

Cancelleria federale svizzera:

Couchepin

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Tariffa

I. Consegna nei formati Word e HTML

Pr	estazioni soggette a emolumento	Importo in franchi IVA esclusa
1	Consegna di atti legislativi (RU e RS) e di testi (FF e GAAC) sin- goli, in formato Word 1.1 per il primo atto legislativo o il primo testo 1.2 per ogni atto legislativo o testo supplementare	35.— 15.—
	1.2 per ogni atto legislativo o testo supplementare Emolumento minimo	50.—
2	Consegna di volumi della RS (classificatori) o di fascicoli settima- nali della RU o del FF in formato Word per volume o fascicolo settimanale	150.—
3	Consegna di fascicoli della GAAC nei formati Word e HTML per fascicolo	200.—
4	Consegna della GAAC nei formati Word e HTML per annata	700.—
5	Consegna della RS completa nei formati Word e HTML 5.1 Prima consegna 5.2 Aggiornamenti, per fornitura	3000.— 300.—

In aggiunta all'emolumento, per i supporti informatici sono fatturati gli importi seguenti:

per dischetto: 2 franchiper CD-ROM: 10 franchi

II. Consegna in formato PDF

La Cancelleria federale e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica determinano insieme il prezzo della consegna dei dati giuridici in formato PDF su supporti informatici.